

COMUNE DI ROTELLO

ART. 1

1. Il Comune di Rotello è Ente Autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi, che ne determinano le funzioni, e del presente statuto.

ART. 2

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, economico e culturale della propria comunità.

2. Realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze economiche, sociali e sindacali all'amministrazione.

3. Ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni culturali.

4. Concorre alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia.

ART. 3

1. L'attività dell'amministrazione è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo criteri di economicità di gestione, efficienza, efficacia dell'azione, trasparenza e semplificazione.

2. Per il raggiungimento di detti fini promuove rapporti di collaborazione e scambi con altre comunità, che possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

3. Nell'ambito delle proprie competenze cura e promuove contatti con le comunità di cittadini residenti all'estero.

4. Può delegare o avvalersi delle strutture ed uffici di altre Istituzioni locali.

ART. 4

1. Il Comune è consapevole che l'insieme delle finalità che devono informare la sua azione politico-amministrativa può autonomamente esplicarsi nella misura in cui lo Stato, la Regione, nonché la Comunità Europea, nell'ambito delle politiche regionali, gli assicurino un'adeguata capacità finanziaria.

2. Ai fini di un sempre più completo raggiungimento delle suddette finalità

il Comune promuove e favorisce l'assunzione, da parte delle forze economiche e sociali, di iniziative di interesse pubblico purché conformi ai principi ed agli indirizzi fondamentali consacrati nel presente statuto.

ART. 5

1. La sede del Comune è in Piazza Gramsci n. 9, ove si riuniscono ordinariamente gli organi e sono ubicati gli uffici.

2. La sede e gli uffici comunali possono essere trasferiti con deliberazione del Consiglio Comunale.

3. In via eccezionale, con deliberazione della Giunta Municipale, possono essere autorizzate riunioni in altri sedi.

4. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

5. Il gonfalone viene esibito, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, in occasioni di cerimonie e pubbliche ricorrenze.

6. E' vietata la riproduzione per fini non istituzionali.

ART. 6

1. Nel palazzo comunale viene individuato uno spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, che deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 8

IL CONIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera collettività. Determina l'indirizzo politico e amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Con apposito Regolamento il Consiglio disciplina il proprio funzionamento interno dettando, tra l'altro, norme relative alla costituzione dei gruppi consiliari e alle loro attribuzioni; alle modalità di svolgimento delle sedute consiliari e alle votazioni; all'articolazione del Consiglio in commissioni, ai loro compiti e poteri.

ART. 9

1. Il Comune assicura ai consiglieri, al Sindaco e agli assessori, se richiesta, l'assistenza in sede processuale per fatti e atti connessi all'espletamento delle rispettive funzioni in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

2. Nel caso in cui, tuttavia, il procedimento si concluda con una condanna l'interessato dovrà rimborsare al Comune le spese dal medesimo sostenute per l'assistenza fornita.

ART. 10

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

4. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive di Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

6. I singoli assessori possono essere revocati dal Sindaco che ne dà motivate comunicazioni al Consiglio.

7. Nella stessa seduta il sindaco dà comunicazione della nomina dei nuovi assessori.

ART. 11

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da 2 assessori uno dei quali può essere cittadino non facente parte del Consiglio comunale.

2. Gli assessori esterni sono equiparati a quelli di estrazione consiliare.

3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio comunale, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

ART. 12

1. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
2. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.
3. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite con provvedimento del Sindaco.

ART. 13

1. Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti che per legge non sono riservati al Consiglio Comunale, e per il presente Statuto al Sindaco e al segretario comunale.

ART. 14

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
5. Delle sedute viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario comunale.
6. La Giunta e le commissioni istituzionali possono sentire, prima di adottare i provvedimenti di competenza, i soggetti o le categorie interessate.

ART. 15

IL SINDACO

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione. Assicura l'unità dell'organizzazione e dell'azione del Comune.
2. Al Sindaco sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) rappresentanza generale dell'ente;
 - b) direzione e coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) coordinamento e controllo sull'attività degli assessori.

3. Inoltre il Sindaco:

- 1) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
- 2) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- 3) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- 4) adotta ordinanze e provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene, edilizia e polizia locali per eliminare pericoli e minacce per l'incolumità pubblica;
- 5) rilascia le autorizzazioni e concessioni;
- 6) rilascia attestati di notorietà pubblica;
- 7) emette i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- 8) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
- 9) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni del segretario comunale;
- 10) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
- 11) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- 12) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- 13) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- 14) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- 15) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- 16) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento;
- 17) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
- 18) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- 19) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
- 20) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti;
- 21) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;
- 22) resiste e promuove giudizi nei casi di urgenza.

ART. 16 IL VICESINDACO

1. Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. L'assessore che sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di Ufficiale di Governo.
4. Funzioni, che comunque non possono formare oggetto di delega.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 17

1. Il Comune considera l'informazione quale presupposto indispensabile di una partecipazione consapevole e responsabile. A tal fine favorisce e facilita l'accesso alle informazioni e agli atti. Può costituire consulte con il compito di formulare proposte.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini procede alla consultazione degli interessati sia in forma diretta, mediante questionari, assemblee, audizioni, sia in forma indiretta, mediante interpellato dei rappresentanti di categoria.
3. Il Comune riconosce, favorisce e promuove la costituzione di associazioni e di organizzazioni di volontariato che operano nei settori dell'assistenza, cultura, sport, attività ricreative, ecc...
4. Il Consiglio Comunale ne stabilisce i limiti e le modalità istituendo appositi albi da approvare annualmente.
5. Il comma 2 non si applica nei procedimenti relativi all'adozione di tariffe, atti relativi a tributi, strumenti di pianificazione territoriale e atti per i quali sono previste specifiche forme di consultazione.

ART. 19

1. Cittadini singoli o associati possono presentare al Sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi.
2. Il Sindaco risponde alle istanze e petizioni di propria competenza entro 30 giorni dal loro deposito.
3. Il Consiglio e la Giunta esaminano le istanze, le petizioni e le proposte di

rispettiva competenza entro 30 giorni.

4. In sede di esame delle istanze, petizioni e proposte è riconosciuta la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del soggetto proponente e in caso di associazioni di loro rappresentanti.

ART. 19

1. Ai cittadini singoli o associati è garantito la libertà di accesso agli atti del Comune.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti riservati per espressa disposizione di leggi o per effetto di un temporaneo e motivato provvedimento del Sindaco che ne vieti l'esibizione perché di pregiudizio per gli interessi del Comune.

3. Sono esclusi dalla categoria degli atti oggetto del diritto di accesso quelli relativi ai concorsi pubblici per l'assunzione di dipendenti e alle pubbliche gare fino al momento della loro conclusione procedimentale.

4. Ad eccezione di questi ultimi i cittadini singoli o associati hanno diritto, previo pagamento dei soli costi, al rilascio di copie degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune.

5. Fermo restando quanto previsto dai comma precedenti, al fine di assicurare il diritto dei cittadini alle informazioni, l'amministrazione istituirà un ufficio presso il quale verranno fornite le notizie riguardanti l'attività del Comune.

6. Presso lo stesso ufficio verranno tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" e del Bollettino Ufficiale della Regione" e del "Foglio Annunzi Legali" della Provincia.

ART. 20

IL DIFENSORE CIVICO

1. Per garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa, può procedersi alla nomina di un difensore civico.

REFERENDUM CONSULTIVI

ART. 21

1. L'indizione di referendum comunali tali da consentire la scelta tra due o più opzioni relative alla stessa materia può essere richiesta:

- a) da 250 cittadini iscritti nelle liste elettorali;
- b) dal Consiglio comunale.

2. La richiesta di referendum può riguardare qualsiasi argomento sul quale il Consiglio o la Giunta comunale hanno competenza deliberativa ad eccezione dei seguenti:

- a) atti di elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca;
- b) personale;
- c) regolamento del Consiglio;
- d) bilancio e contabilità;
- e) materie sulle quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti quali dalla legge;
- f) pareri richiesti da disposizioni di legge;
- g) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. La richiesta del comitato promotore del referendum deve essere sottoscritta da almeno 100 cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali.

ART. 22

1. La raccolta delle firme autenticate deve avvenire a cura del comitato promotore entro sessanta giorni dal deposito della richiesta.

ART. 23

1. Il segretario comunale verifica il numero e la validità delle firme poste sotto la richiesta di referendum.

2. Il segretario comunale una volta accertato che il numero delle firme valide è pari o superiore a quello prescritto, lo comunica al Sindaco ed al comitato promotore.

3. Il segretario comunale esamina l'ammissibilità del referendum e ha facoltà di chiedere al comitato promotore una più chiara e completa formulazione dei quesiti referendari.

4. Concluso il giudizio di ammissibilità e definita la formulazione dei quesiti, il segretario comunale ne dà comunicazione al Sindaco che indice il referendum entro sessanta giorni dalla comunicazione della sua ammissibilità.

5. Il giudizio di ammissibilità deve essere pronunciato entro quindici giorni dal deposito delle firme.

ART. 24

1. Eventuali reclami avverso l'ammissibilità o l'inammissibilità dei referendum possono essere presentati entro quindici giorni.
2. La Giunta comunale li esamina con atto da sottoporre al controllo di legittimità.

ART. 25

1. Il referendum è valido solo se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.

ART. 26

1. Nel caso in cui il referendum sia stato indetto su iniziativa del Consiglio comunale, il Consiglio ne discute l'esito entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato.
2. Entro ulteriori trenta giorni il Consiglio delibera sulla materia oggetto del referendum.
3. Esso può deliberare in modo non conforme alla decisione consultiva referendaria con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
4. Nel caso in cui il referendum non sia stato indetto su iniziativa del Consiglio comunale, il Consiglio ne discute l'esito entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato.
5. Entro ulteriori trenta giorni il Consiglio delibera sulla materia oggetto del referendum.
6. Esso può deliberare in modo non conforme alla decisione referendaria con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 27

1. Le richieste di consultazioni referendarie non possono essere presentate negli ultimi otto mesi prima della scadenza naturale dell'amministrazione.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

ART. 28

1. Nelle stesse materie oggetto di referendum l'iniziativa popolare si può esplicitare anche attraverso la presentazione di proposte di deliberazioni.
2. Tali documenti devono essere sottoscritti da almeno 100 cittadini elettori.
3. Il Sindaco entro trenta giorni dalla acquisizione al protocollo deve sottoporre le proposte di deliberazioni all'esame del Consiglio comunale.
4. Le richieste vengono affissi all'Albo Pretorio.

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

ART. 29

1. Il segretario comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali. Esprime parere in ordine alle decisioni da adottare dalla Giunta e dal Consiglio e partecipa alle loro riunioni. E' responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni.
2. Al segretario comunale compete inoltre:
 - a) l'emanazione di atti e provvedimenti anche esterni per l'esecuzione di deliberazioni;
 - b) rogare i contratti ricevuti in forma pubblica amministrativa;
 - c) presiedere le commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante;
 - d) emanare istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti;
 - e) l'ordinazione di beni e servizi;
 - f) autorizzare missioni, prestazioni straordinarie, liquidare i relativi compensi e indennità, adottare provvedimenti di mobilità interna, proporre provvedimenti disciplinari, rilasciare permessi e congedi;
 - g) ricevere le dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca, la mozione di sfiducia costruttiva.

ART. 30

1. Può essere nominato un vice segretario che coadiuva il segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il vice segretario è nominato dal Consiglio comunale.

ART. 31

1. Gli uffici del Comune sono organizzati, in modo da consentire l'accesso e la partecipazione dei cittadini singoli e associati, secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, valorizzando la professionalità e la responsabilità degli addetti.

2. Il Consiglio comunale individua i responsabili dei procedimenti.

ART. 32

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione e la qualificazione del personale.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente, di esecuzione agli accordi collettivi, alle leggi ed allo statuto.

ART. 33

1. Il Comune può stipulare convenzioni per prestazioni o collaborazioni professionali esterne che devono avere natura privatistica e durata limitata in relazione ad obiettivi e programmi determinati.

SERVIZI E FORME DI COOPERAZIONE

ART. 34

1. Il Comune gestisce i servizi mediante le strutture e le forme che assicurano la migliore efficienza, ricercando la collaborazione con i privati, con i quali può partecipare a società di capitali e sviluppando rapporti con altri Enti Locali, per promuovere e ricercare forme associative.

2. Nell'organizzazione e gestione dei servizi devono comunque essere assicurate adeguate forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

3. Per fini sociali e per promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità il Comune può procedere all'affidamento dei servizi a privati e ad associazioni, vincolandoli al rispetto dei predetti principi.

ART. 35

1. Il Comune può delegare ad altri enti l'organizzazioni di servizi di propria competenza per una gestione ottimale, efficienti e più economica.

ART. 36

1. Appositi regolamenti disciplineranno le forme di gestione prescelte.

ART. 37

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri enti locali.
2. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio comunale.

ART. 39

1. Il Comune promuove e conclude accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Il Sindaco previa deliberazione di intenti del Consiglio comunale definisce e stipula gli accordi.

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 39

1. Il controllo di gestione è assicurato dal revisore dei conti.
2. Il regolamento di contabilità definisce le modalità del controllo di gestione ed i rapporti tra il collegio dei revisori e gli organi di governo del Comune.

ART. 40

1. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale collegialmente e a mezzo dell'assessore competente.

ART. 41

1. Il revisore dei conti predisporre e presenta annualmente al Consiglio una relazione con la quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 42

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.
2. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
3. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 200 cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali per proporre modificazioni allo statuto.

ART. 43

1. Il Consiglio comunale approva, su proposta della Giunta, i regolamenti previsti dallo statuto.
2. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune purché compatibili con le leggi e lo statuto.
3. Per la formazione dei regolamenti il Comune si avvale degli istituti di partecipazione previsti dallo statuto.
4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum nei limiti e con le modalità prescritte dallo statuto.

TITOLO V REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 44

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.